# SENATO DELLA REPUBBLICA

– XIV LEGISLATURA —

N. 2176

# DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SCALERA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 APRILE 2003

Delega al Governo per l'estensione degli assegni familiari al lavoro autonomo e riduzione del costo del lavoro

Onorevoli Senatori. – Da tempo è in corso nel nostro Paese un approfondito dibattito sulla riforma del sistema di welfare, che riguardi sia l'adeguamento del sistema degli assegni familiari al reale bisogno, sia l'estensione ad un numero sempre più ampio di soggetti. Al contempo, come richiesto dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, il governo deve dar seguito agli impegni relativi alla attenuazione degli oneri non salariali del lavoro. La riduzione del «cuneo fiscale» tra costo del lavoro per l'imprenditore e reddito netto per il lavoratore è un incentivo ad accrescere l'occupazione, ed un sicuro guadagno in termini di competitività per le imprese.

Con il presente disegno di legge, si intende dare avvio ad una contestuale soluzione di entrambi i problemi, mediante un intervento di fiscalizzazione dei contributi ed un intervento di estensione universale dell'assegno al nucleo familiare.

Il problema della debolezza reddituale delle famiglie è quanto mai grave nel mezzogiorno: si può anzi dire che la povertà è un fenomeno che riguarda preminentemente la famiglia meridionale. Nel Mezzogiorno una famiglia su quattro è sotto la soglia di povertà, contro una su venti nel centro-nord. Nel Mezzogiorno vivono i tre quarti delle famiglie povere, circa 2,2 milioni: quasi sette milioni di persone le compongono.

E' fortissima l'incidenza della povertà nelle famiglie numerose con cinque o più componenti (un quarto del totale), contro un'incidenza di una su dieci per le altre dimensioni. Le coppie con tre figli sono povere nel 26 per cento dei casi, contro l'8 per cento delle coppie con uno o due figli. Il costo sostenuto da una coppia per il terzo figlio è assai maggiore di quello per il primo

o per il secondo, anche per la penalizzazione che, in termini di trasferimenti sociali, subiscono le famiglie con più figli.

Da queste considerazioni nasce la proposta di estendere l'assegno per il nucleo familiare, oggi riconosciuto solo ai lavoratori dipendenti, anche agli altri cittadini. Si tratta di una prestazione sociale (introdotta dal decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153) che spetta sia ai lavoratori dipendenti attivi sia ai pensionati ex lavoratori dipendenti e che, per queste categorie, ha sostituito i vecchi assegni familiari, a partire dal 1988.

L'istituto ha la finalità di integrare il reddito del nucleo familiare quando inferiore a determinati limiti e la sua misura varia in rapporto ad reddito ed al numero dei componenti del nucleo familiare comprendente il titolare della pensione o il lavoratore dipendente che richiedono l'assegno.

Il nucleo familiare da considerare, sia per l'individuazione del reddito sia per la determinazione dell'importo dell'assegno, è composto da: il pensionato ex dipendente e dal lavoratore dipendente che richiedono l'assegno; il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli ed equiparati di minore età o maggiorenni se inabili; se orfani di entrambi i genitori, non coniugati e senza diritto alla pensione ai superstiti, i nipoti, i fratelli e le sorelle di minore età, o maggiorenni se inabili.

Il reddito di riferimento è composto dalla somma dei redditi del richiedente e degli altri componenti il nucleo. I redditi da considerare sono quelli assoggettabili ad imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e gli altri redditi di qualsiasi natura, compresi, se superiori a circa mille euro annui, i redditi

esenti e quelli assoggettati a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva. Sono esclusi dal computo dei redditi: i trattamenti di fine rapporto (comunque denominati); le rendite vitalizie erogate dall'Istituto nazionale per assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL); le pensioni di guerra; le indennità di accompagnamento; i trattamenti di integrazione salariale; le quote di indennità di trasferta non eccedenti il limite di assoggettabilità all'IRPEF. Per aver diritto all'assegno, la somma dei redditi da lavoro dipendente e da pensione o da altre prestazioni previdenziali non deve essere inferiore al 70 per cento del reddito familiare complessivo.

Il limite di reddito e la misura degli assegni al nucleo familiare, fissati nell'articolo 2 della disposizione istitutiva della prestazione, sono stati successivamente aumentati in quattro diverse occasioni.

Il superamento dei contributi precedentemente assegnati dalla cassa unica per gli assegni familiari (CUAF) è giustificato peraltro dalla natura non più previdenziale, ma universale che viene ad assumere l'istituto dell'assegno familiare.

L'articolato prevede una delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo volto a ridurre e sopprimere i contributi per il finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare in due distinte fasi: riduzione di 1,5 punti percentuali a decorrere dal secondo semestre del 2003; soppressione dal 2004. Per i settori con aliquote contributive inferiori, la soppressione ha effetto a decorrere dall'anno 2003.

Al comma 2 dell'articolo 1 si prevede l'estensione universale dell'istituto degli assegni al nucleo familiare in relazione al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

Nel decreto legislativo previsto dall'articolato, il Governo provvede a riordinare le modalità di erogazione dell'assegno al nucleo familiare, coordinandole con quelle degli assegni speciali per famiglie numerose con tre o più figli a carico di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n.448.

#### **DISEGNO DI LEGGE**

#### Art. 1.

(Riduzione strutturale del costo del lavoro ed estensione universale degli assegni familiari)

- 1. Al fine di ridurre il costo del lavoro ed avviare l'estensione universale degli assegni familiari, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, avente per oggetto la riduzione e la soppressione dei contributi per il finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare di cui al decreto-legge 13 marzo 1988, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n.153, ed il corrispondente pari aumento dei trasferimenti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
- *a)* riduzione, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1º luglio 2003, di 1,5 punti percentuali dei contributi per il finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare di cui al decreto-legge n. 69 del 13 marzo 1988:
- b) soppressione, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1º gennaio 2004, dei contributi per il finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare di cui al decreto-legge n. 69 del 13 marzo 1988;
- c) nei confronti dei settori per i quali le aliquote contributive per il finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare risultano inferiori, la soppressione di cui alla lettera a) ha effetto a decorrere dall'anno 2003.
- 2. Il Governo, con il decreto legislativo di cui al comma 1, provvede ad estendere i benefici dell'assegno per il nucleo familiare di cui al decreto-legge n. 69 del 13 marzo 1988 secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
- a) estensione a tutti i cittadini, con decorrenza dal 1º gennaio 2004, dei benefici dell'assegno per il nucleo familiare, in mi-

sura pari agli importi vigenti per i lavoratori dipendenti a parità di reddito e composizione familiare, mediante l'applicazione dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;

- b) parametrazione dei criteri di concessione, sulla base di un onere complessivo annuale comprensivo della soppressione del contributo di cui al comma 1, non superiore a 6 miliardi di euro.
- 3. Nel decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo provvede a riordinare le modalità di erogazione dell'assegno al nucleo familiare, coordinandole con quelle degli assegni speciali per famiglie numerose con tre o più figli a carico di cui all'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n.448.

## Art. 2.

### (Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in due miliardi di euro per il 2003 e cinque miliardi di euro a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.